

munali, con competenze di tipo giuridico amministrative.

2. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Dopo tre scrutini infruttuosi si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati al terzo scrutinio. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:

- a) i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- b) i componenti degli organi di gestione delle unità locali socio-sanitarie;
- c) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;
- d) gli amministratori di istituzioni e di aziende speciali;
- e) gli amministratori di enti e di imprese a partecipazione pubblica, nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti e di imprese vincolate con il Comune da contratti d'opera, di fornitura o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune, nonché lavoratori autonomi destinatari di incarichi professionali da parte del Comune;
- f) coloro che sono stati candidati nelle elezioni amministrative che hanno espresso il Consiglio comunale in carica e in quelle immediatamente precedenti;
- g) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;
- h) coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso.

4. Nel caso in cui per il difensore civico esista o si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite nei precedenti commi, il Consiglio ne dichiara la decadenza con la procedura stabilita dalla legge per i consiglieri comunali.

5. Il difensore civico non può partecipare a competizioni elettorali durante lo svolgimento del suo mandato.

6. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

7. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

8. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

9. A disposizione della attività del difensore civico, il Comune mette a disposizione un ufficio esistente o di nuova istituzione.

10. Al difensore civico spetta di diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e di averne fotocopia nonché ogni determinazione dei responsabili degli uffici.

11. Il difensore civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del Consiglio comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto da chi presiede l'organo collegiale.

12. Il difensore civico dopo l'elezione entro 30 giorni presenta una sintesi di programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa.

Egli è obbligato a presentare al Consiglio comunale, altresì, una relazione annuale entro il 1° ottobre, ove si illustra la attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze della amministrazione e suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia e la produttività della azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.

13. Qualora il difensore civico presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa d'atto, è necessario che il Consiglio comunale ne elegga un altro.

Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il difensore civico dimesso resta in carica per il principio della «prorogatio» conservando tutti i poteri.

14. Al difensore civico competono indennità e rimborsi in misura pari a quelli previsti per il Vice Sindaco.

TITOLO IV L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I L'Amministrazione comunale

Articolo 60 L'Azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia e di partecipazione. I poteri di indirizzo, controllo ed amministrazione spettano agli organi elettivi, mentre la gestione esecutiva è attribuita ai funzionari.

2. L'attività amministrativa persegue l'obiettivo dello sviluppo equilibrato della città, favorendo l'evoluzione dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Conseguentemente, l'azione amministrativa mira a rilevare e conoscere i bisogni collettivi e le preferenze individuali, tanto espressi quanto occulti, nonché i gradi di soddisfacimento dell'utenza. A tal fine, il Comune adotta un modello organizzativo fondato sui principi di imparzialità, responsabilità, semplificazione e massima efficienza dell'attività, per renderla trasparente e funzionale attraverso forme di consultazione e contraddittorio.

Articolo 61 Criteri organizzativi

1. L'ordinamento generale dei servizi ha carattere